

COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

Con decreto Decreto-Legge del 30/11/2013, n. 133 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30/11/2013, è stata disposta <u>L'ABOLIZIONE DELLA RATA A SALDO DELL'IMU 2013</u> **PER I SEGUENTI IMMOBILI:**

- a. **abitazione principale e relative pertinenze,** esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- b. unità immobiliare e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 50.000 euro per l'anno d'imposta 2012;
- c. unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- d. unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e. **abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario** (art. 4, co. 12-quinquies, D.L. n. 16/2012);
- f. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- g. unità immobiliari assegnate dagli ex IACP;
- h. abitazione principale e le relative pertinenze, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Dlgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia¹. Si ricorda che per detta tipologia dovrà essere presentata la dichiarazione IMU;
- i. terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del Decreto-Legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- j. **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011.

L'abolizione della rata a saldo non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettera i) ed j).

Si precisa, inoltre, che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si ricorda che per detta tipologia dovrà essere presentata la dichiarazione IMU

¹ Infine non sono più richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l' abitazione principale per gli appartenenti alle forze di polizia, militari, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia

Tutte le tipologie di immobili non ricadenti nell'abolizione della rata a saldo per l'anno 2013 dovranno versare l'imposta sulla base delle aliquote disposte con deliberazione n.47 del 24/07/2013. Le aliquote 2013 non sono state modificate e pertanto rimangono confermate le aliquote deliberate per il 2012.

Abitazioni concesse in comodato.

Il Comune di Sant'Agostino con delibera di Consiglio Comunale n.68 del 29/11/203 ha introdotto, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, l'assimilazione per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 50.000 per l'anno d'imposta 2012.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune entro il 31/01/2014.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio Tributi al seguente n. 0532/844425.

Sant'Agostino, 02/12/2013.

Il Vice Responsabile Dott.ssa Cavazzini Elisabetta